



I veicoli usati, quelli cioè immatricolati in via definitiva con targa civile in uno stato membro della UE, dal momento che sono già stati autorizzati a circolare in un paese comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro stato della Comunità.

L'immatricolazione in Italia costituisce, pertanto, una reimmatricolazione sulla base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall'autorità del paese da cui il veicolo proviene.

In base a recenti disposizioni non è più necessario sottoporre il veicolo usato all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo) previsti dall' art. 75 del C.d.S se dalla documentazione risulta la validità dell'ultimo controllo tecnico effettuato all'estero. Se quest'ultimo, invece, è scaduto di validità il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova.

Quindi lo Stato di destinazione può esigere un controllo tecnico solo se questo è previsto, alle stesse condizioni e in circostanze analoghe (ad esempio in ragione dell'età del veicolo) per i veicoli già immatricolati nel suo territorio.

Come regola generale è da tenere presente che gli Stati membri non possono opporsi all'immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in altro Stato membro se non per motivi attinenti gravi rischi alla salute ed alla vita delle persone o per esigenze imperative che spetta loro precisare e motivare.

Tuttavia tale favorevole trattamento subisce delle deroghe nei seguenti casi particolari:

- **Veicoli provenienti da paesi terzi e immatricolati in altro Stato della UE prima della richiesta di immatricolazione in Italia**
  - In questo caso, se dalla documentazione prodotta risulta che la precedente immatricolazione è avvenuta in deroga alle direttive comunitarie in materia di omologazione e caratteristiche tecniche e di sicurezza, è molto probabile che la Motorizzazione richieda un esame tecnico molto più approfondito.
- **Veicoli cancellati dal P.R.A. in Italia, esportati e immatricolati in altro Stato e per i quali si richiede la reimmatricolazione in Italia**
  - In questo caso se la precedente cancellazione è avvenuta per “esportazione”, la reimmatricolazione potrà essere eseguita senza difficoltà.
  - Se, invece, la precedente cancellazione dal P.R.A. è avvenuta per “demolizione” la reimmatricolazione sarà subordinata alla verifica della esistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza in vigore al momento della richiesta di reimmatricolazione in Italia. Tale verifica sarà eseguita dalla Motorizzazione.
  - Se la precedente cancellazione dal P.R.A. è avvenuta per “rottamazione”, godendo quindi degli incentivi statali, la reimmatricolazione verrà bloccata e il caso segnalato alla Guardia di Finanza.

Per immatricolare un veicolo già targato nei paesi Bassi è necessaria la seguente documentazione:

- Attestazione dei versamenti;
- dichiarazione di esportazione (Verklaring van Uitvoer) rilasciata dalla dogana olandese a seguito del ritiro della terza parte della carta di circolazione (cioè la parte denominata KOPIE DEEL III - "overschrijvingsbewijs")
- Carta di circolazione originale DEEL I e DEEL II, debitamente tradotti e asseverati
- Consigliamo anche una copia conforme del KOPIE DEEL III - "overschrijvingsbewijs" tradotta ed asseverata. Nel caso in cui il titolare del veicolo abbia già consegnato la KOPIE DEEL III, il Consolato potrà rilasciare un' apposita dichiarazione che comunque sembra risolvere il problema del libretto incompleto. Detta dichiarazione consolare dovrà naturalmente essere allegata all'originale "Verklaring van Uitvoer" di cui sopra. La dichiarazione si rilascia gratuitamente nei casi in cui si tratta di cittadino italiano che rimpatria definitivamente in Italia. In tutti gli altri casi si chiede il pagamento dei diritti consolari;
- certificato dei dati tecnici da richiedere presso la R.D.W. (Il TYPEGOEDKEURINGSSPECIFICATIE dovrà essere richiesto direttamente dal titolare del veicolo all'Ispettorato alla Motorizzazione olandese di Zoetermeer, allegando fotocopia della carta di circolazione libretto e richiedendo la scheda tecnica, sottolineando che desidera riceverla in lingua italiana. L'interessato dovrà effettuare un versamento sul conto

dell'Ispettorato, indicando nella causale del versamento. Si precisa che, per ottenere l'immatricolazione in Italia, in genere è sufficiente solo la prima pagina (quella in lingua italiana ed olandese). L'indirizzo dell'Ispettorato alla Motorizzazione è: RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER - Afd. CINFA - Europaweg 205 - 2711 ER ZOETERMEER - Telefono: 079/345.81.60

I veicoli, per essere immatricolati in Italia, devono avere all'atto della radiazione effettuata dai competenti uffici esteri, la revisione in corso di validità.

Qualora la revisione risulti scaduta, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova presso gli uffici della Motorizzazione Civile prima della nuova immatricolazione in Italia. In questo caso occorrerà effettuare il previsto un versamento sul C.C.P. 9001 intestato al Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Per adeguarsi alla normativa internazionale esistente secondo la convenzione di Vienna 1968, i Paesi Bassi hanno introdotto dal 1 settembre 2002 nuove norme per l'immatricolazione di tutti i rimorchi, i semirimorchi e le roulotte olandesi con per superiore a 750 kg.

Fino alla data già citata il certificato di immatricolazione di un rimorchio conteneva i dati tecnici ed il rimorchio aveva la stessa targa dell'autoveicolo trainante. Entro il 1 settembre 2003 questi rimorchi superiori a 750 kg. dovranno essere provvisti di una carta di circolazione con dati del proprietario/titolare e di una targa propria.

Dal 1 settembre 2002 i proprietari di un rimorchio possono cambiare il certificato di immatricolazione attualmente in loro possesso con una carta di circolazione. A partire dal 1 settembre 2003 i certificati di immatricolazione olandesi dei rimorchi non saranno più validi.

N.B. A partire dal 01.04.1998 e dal 2004, la Motorizzazione Civile olandese rilascia un nuovo tipo di libretto di circolazione che ha colore e tipo di carattere diverso da quello vecchio.

Avviene sempre più frequentemente che un'autovettura di vecchia immatricolazione che, dopo la suddetta data, abbia cambiato proprietario, sia munita del DEEL I vecchio modello (che viene rilasciato alla prima immatricolazione olandese e rimane invariato) e DEEL II di nuovo tipo (questa parte del libretto riporta le generalità del proprietario e viene sostituita ad ogni passaggio di proprietà).

I connazionali che intendono importare in Italia un autovettura munita della suddetta documentazione, potrebbero incontrare difficoltà ad ottenere l'immatricolazione italiana proprio a causa della diversità delle parti di un unico libretto di circolazione.

Se ciò dovesse avvenire, essi potranno rivolgersi all' Ufficio consolare per un'apposita dichiarazione esplicativa di tale innovazione.

La domanda di immatricolazione va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso gli Uffici del D.T.T. (modello TT 2119) allegando la documentazione richiesta.



[www.vehicle-documents.it](http://www.vehicle-documents.it)

Copyright © World's Vehicle Documents - Tutti i diritti riservati

**WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS**